


Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, including the word "TITOLI".

Main body of handwritten text, appearing to be a list or a series of entries, though the characters are highly stylized and difficult to decipher.



Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or footer.

Vertical text on the right edge of the page, likely a page number or a reference code.

(III)

J. M. J.



A pur troppo chiara , e manifesta ragione , che assiste alla Magn. Diamante Calozio , fa sì , che solamente sperar possa doverfi dal S. R. C. confermare il decreto interposto dalla Vicaria a suo beneficio nella Causa , che verte colli Magnifici Domenico , e Francesco Calozio di lei Germani Fratelli . Ma affinchè possa questa ragione da se stessa farsi palese , non abbiam d'altro bisogno , che in brieve la vera serie del fatto narrare .

Essendosene morti nell' anno 1742. e 1745. li Conjugi Vincenzo Calozio , e Catarina Reppucci , dopo avere colli di loro ultimi Testamenti istituiti eredi Domenico , e Francesco Calozio di loro figli , legarono a beneficio di Diamante Calozio anche figlia , e sorella rispettivamente di detti Domenico , e Francesco ducati 170. da pagarlese da detti eredi in tempo si collocava in matrimonio . Nello stesso anno 1745. passò all' altra vita Maria Calozio Zia *ex parte* di detta Diamante , ed alla medesima colla sua ultima disposizione lasciò una Casa sita nella Piazza della Terra di Chiusano .

Dopo la morte di detti Genitori , comechè a detta Diamante si addossò il peso della Casa dal Reverendo Di Nicola Calozio suo Zio *ex parte* , costui avendo riguardato così alle fatiche di detta sua nipote , alla di cui

(IV.)

economia dovea il notabile avanzo de' suoi averi , come ad un detto matrimonio , che dovea farle contraere , le fece donazione nell' anno 1754. di ducati 200. , quali dovesse conseguirli detta Diamante nel tempo si dava a marito : nel qual tempo se le doveano anche pagare li ducati 170. da' genitori legittimi , ed assegnarle la sopraddetta casa lasciatale da sua Zia .

Nell'anno 1759. pensarono già i Fratelli maritare la mentovata loro Sorella , tutto il pensiero però fissando a profittare su della riferita dote ad essa costituita colle ridette disposizioni , e donazione , e già riuscirono nel loro disegno , poichè avendo trattato il matrimonio col magn. Andrea Reppucci uomo di avanzata età , e comune parente , tanto si adopraronò , che convenuto esso Reppucci , dalli ducati 500. , incluso il valore della casa , che doveano darli per le doti di essa Diamante , *ipso penitus ignorante* , l' indussero a contentarsi di soli ducati 250. , promettendo ampia rinunzia nell' Istromento de' Capitoli , che ne fu stipulato , ove non intervenne la detta Diamante , a beneficio de' dotanti Fratelli , ed esser tenuto *de proprio* , come dal detto Istromento prodotto negli atti , fol. 5. Di cui o che la incongruità , e diminuzione delle doti se ne consideri , o che a' patti apposti si rifletta , non può negarsi , che manifesta iniquità , ed ingiustizia contenga .

Che però seguito detto matrimonio , non tardò la povera Donna a richiedere da' Fratelli , e dal Zio donante quel che , e per detta donazione , e per le cennate disposizioni Testamentarie le si apparteneva ; ma vedendone prolungare la soddisfazione , ne comparve nello

(V)

nello scorso mese di Febbrajo nella G. C. della Vicaria, dove convenne i detti suoi fratelli, e nella Reverenda Nunziatura contro del Zio donante, e dall'uno e dall'altro Tribunale, ne riportò i decreti di *solvant*, fol. 13. a r., che è quel decreto, di cui se ne spera oggi la conferma dal S. C.

In questo mentre non indugiarono i detti fratelli di Calozio a comparire anch' essi in detta G. C., dalla quale coll' esibizione di detti Capitoli matrimoniali, fol. 5. in aliena Banca non fu loro difficile ottenere decreto ordinante ad Andrea Reppucci marito di essa Diamante, che avesse adempito, *servata forma dictorum Capitulorum*, fol. 2. Qual decreto pretenderebbero, che si confermasse dal S. C. a relazione del Signor Commessario D. Gennaro Parrini, a qual fine si è anche per parte di essi di Calozio prodotta la supplica. Ma vedremo se han ragione di sperarlo, dopo che brevemente avremo pregato il S. C. a confermare l'anzidetto decreto di *solvant* a prò della detta Diamante.

Non possono i detti Fratelli di Calozio in verun patto impugnare le disposizioni de' comuni Genitori, e molto meno quella di Maria Calozio comune Zia, che contengono a beneficio della di loro sorella Diamante i riferiti legati in costituzione di sua dote: E come dunque potranno sottrarsi dall' adempimento de' medesimi *in via executiva*, secondo la rinomatissima pratica rapportata specialmente dal *Reg. de Ros. in tit. de dec. que in substitut. & fideicom. v. 143. ubi habetur: In hoc Regno receptum est, ut via executiva pro legati consecutione agatur.* e da tutti i nostri DD. Gips. ad Capyc. Latr. observat. ad decis. 12. num. 16.

(VI)

*Andreol. cap. 140. n. 29. lib. 2. contro. Me dall'età del S. C. Angelo fino a nostri tempi ci è stato chi abbia sostenuto il contrario, giacchè la sua opinione in §. illud, sub. de hered. & falc. È stata da tutti ricevuta, nè altrimenti si è osservato, e si osserva nel Foro; Se non che allora quando dall'erede si opponesse o nullità della disposizione, o del legato, o cosa simile, giusta la distinzione di Guglielmo de Benedictis seguito da tutti i DD. in cap. Raynulfus de testam. tract. 2. de leg. particular. n. 194., poichè allora si dovrebbe agire colla via ordinaria: Ma niuna di queste, e simili eccezioni hanno opposto, nè possono opporre i detti Fratelli di Calozio per impedire, che esecutivamente la di loro Sorella riceva la soddisfazione de' sudetti legati. L' unica ragione, che in contrario potranno allegare, sarà il convenuto nell'Istromento de' Capitoli matrimoniali, colli quali fu promessa dal Marito di detta Diamante una solenne rinunzia alli sudetti legati, donazioni, e successioni a beneficio di detti Fratelli, con essersi obbligato *de proprio*. Ma il cennato Istromento niuna forza può avere contro della Diamante, che come sopra si narò, in esso non intervenne, nè ratifica alcuna esprefsa o tacita abbiamo, che n' avesse fatta, che però affatto può nuocerle per la consecuzione di detti legati; E vedremo da quì appresso, se possa nuocere al Marito, che nel detto Istromento si obbligò, quando sua moglie fu dotata in esecuzione della disposizione materna, e paterna, e di meno di quello che l' era stato lasciato, e donato. Intanto attendano li sudetti Fratelli di Calozio dal S. C. la conferma del decreto di *solvant* a beneficio della di loro*

So-

(VII)

Sorella per le somme legate , e le diano il possesso della Casa ad essa lei rimasta dalla fu Maria Calozio , perchè il di più l'attenderanno dal Tribunale della Reverenda Nunziatura , dove pende il giudizio contro del donante Sacerdote D. Nicola Calozio, contro di cui si trova con effetto ordinato il pagamento delli ducati 200. in virtù della riferita donazione. Ma niuna briga si darebbero i Fratelli di Calozio , se nello stesso tempo , che vengono astretti all' adempimento delli sudetti legati , venisse astretto Andrea Reppucci marito di loro Sorella in vigore de' Capitoli matrimoniali ad indennizzarli , e cavarli illesi dalle giuste pretenzioni della detta loro Sorella , e perciò il S. C. confermasse il decreto interposto dalla Vicaria *parte inaudita* , d. fol. *Quod Andreas Reppucci adimpleas servata forma Capitulorum matrimonialium* . Questa il forte però per i fratelli di Calozio . Il marito allorchè la moglie viene enormissimamente , o enormemente lesa nella dotazione, non è tenuto fare all'indennità seguire la rinunzia da lui promessa , anche coll' obbligo *de proprio* nell' Istromento de' Capitoli ; anzi se seguita fosse la rinunzia sarebbe nulla , come quella , che contenendo la lesione , conterrebbe evidente iniquità ed ingiustizia . Così i DD. nella *l. si superstite in fin. C. de dolo* , *Dec. cons. 45. n. 5. lib. 3. Menoch. cons. 412. n. 4* . Questa iniquità , ed ingiustizia è troppo evidente nella lesione intervenuta nella dotazione di Diamante Calozio , poichè alla medesima *tempore matrimonii* erano dovuti da' suoi Fratelli eredi di Vincenzo Calozio , e Caterina Reppucci comuni Genitori ducati 170. in virtù delle di loro disposizioni , era dovuta la Casa rimastale dalla fu Maria
Ca-

(VIII)

Calozio comune Zia , l'erano dovuti ducati 200. donati da D. Nicola Calozio anche Zio comune *ex patre*. E quale maggiore iniquità , che il vedere detti Fratelli intenti a tirar lo costrutto *super jura jam delata* ad una Sorella , e vantaggiare su della medesima colla riduzione fatta di detta dote importante *in unum* circa ducati 500. , alla somma di ducati 250.

Fu disputato agramente tra i nostri Regnicoli l' articolo , se concorrendo lesione possa la figlia dotata dal padre venir contro la rinunzia , e domandare il supplemento . Camillo de Medicis scrivendo a favor di D. Eleonora Sanseverino maritata col Marchese Valles colla dote di ducati trentamila , fondò , che non ostante la rinunzia fatta dalla medesima D. Eleonora a beneficio del padre , potesse domandare il supplemento della congrua dote . Così nel *conf. 75.* discorre : *Dolosa fuit ista dotatio, non mirum si succurrendum est huic mulieri, ne dolo damnum passa sentiat, sed quod sibi debetur de jure naturæ, consequatur* . E se ciò dee dirsi nella rinunzia fatta al padre dalla figlia , la quale *vivente patre nullam habet actionem super ejus bonis*, che dovea dirsi nella rinunzia , se mai si fusse fatta da una Donna a beneficio de' Fratelli ? Per tacere di tutti gli altri ci contenteremo rapportare le parole di *Fontanel. de pact. nuptial. tom. 2. claus. 9. glos. unic. par. 1. n. 43.* *Finge quod pater decessit relicta tali hereditate, quod ex ea comperant filia pro legitima, vel pro aliquo legato sibi a patre relicto: frater tamen quod minimum dedit in dotem, puta centum, vel ducentum, aut quatuorcentum, quis negabit intrare materiam rescissionis? Nec hic est facienda consideratio si congrua est dotata, vel non, quia hic non cadit ea consideratio, quan-*

(IX)

*quando frater est debitor sorbris certus , & indubitatus
certa quantitate.*

Meglio non potea spiegarsi al caso nostro, in cui i Fratelli di Calozio sono indubitati debitori alla di loro Sorella di ducati 500. in virtù delle disposizioni , e donazioni sopradette , e senza esservi intervenuta rinuncia; la quale pure sarebbe nulla , vorrebbero esser tenuti a soli ducati 250. promessi ne' Capitoli, e sostenersi questa sì enormissima lesione . Ma non si sotterra dalle leggi, e da' DD., che, siccome rapporta *Castill. quotidian. controu. jur. lib. 3. cap. 2.* tutti convengono a favor della donna, ancorchè avesse rinunciato a favor de' fratelli *jura jam delata*, ed esser sufficiente la lesione enorme, non che l'enormissima: *Et in hoc casu conveniunt omnes fere auctores, quos casu precedenti adduximus, loquuntur enim in renunciatione juris nondum quaesiti, sive hereditatis non dum delatae, in qua enormis, & enormissima lesionis considerationem dicunt non habendam, quasi velint expresse in renunciatione juris jam quaesiti, hereditatisve jam delatae contra esse.* Ed il *Card. de Luc. nel discors. 14. de renunciat. n. 6.* così ragiona: *Aut enim agitur de bonis vel juribus jam agnitis, & quaesitis, vel saltem delatis, ac de praesenti certitudinaliter competentibus, quorum renunciatio fiat patri, vel fratribus intuitu dotis, quam filia vel sorori quamvis divisi, ac aliunde provisa de proprio prestare tenetur, adeo ut non intrat ratio corresponsivitatis jurium renunciantorum, & tunc recte intrant termini lesionis.* Dunque se Diamante Calozio, cui *ius fuit quaesitum* fu de'legati, e donazione, avesse fatta sollemnissima rinuncia a beneficio de' fratelli , sarebbe per l'enormissima lesione invalida , e nulla

nulla. Posto ciò vorrebbero i fratelli di Calozio, che Andrea Reppucci Marito di Diamante fosse tenuto alla promessa indennità. Ma con qual ragione lo pretendono? Han forse de' proprj beni costituita qualche picciola parte di dote alla di loro Sorella? Certamente che no. Vogliono profittare su di quel che l'han lasciato i Genitori, su di ciò, che *contemplatione matrimonii* l'ha donato il Zio.

Ma per la stessa ragione non può sostenersi l'obbligo del marito, come dipendente da un contratto nullo, ed invalido. Giulio Capone *discept. 106. n. 3.* ciò appunto sostenne nella causa di D. Violante Macedonio moglie di D. Marcello Carafa cogli eredi di D. Vincenzo Macedonio di lei Padre, e fa vedere chiaramente, che *Promissio de renunciando, postea lesione, nullum effectum producit, neque contra virum*. Sinodale in questa materia è la *decisione 247. del Pres. de Franch.*, dove due altre simili decisioni del S. C. si rapportano, nelle quali s'ebbe per vero, che simili obbligazioni del marito non si sostengono quando si contenga lesione: *Rescissa renunciatio facta bonorum paternorum, & maternorum per Spectabilem Deliam Severinam Briatici Comitissam ex cap. enormissime lesionis, quæ æquiparantur dolo ex proposito, judicavimus Spectabilem Comitem heredem qu. Spectabilis Comitissam, qui promiserat dictam Comitissam non contravenituram renunciatio, & in casu contraventionis promiserat tantundem, non teneri ex promissione presentata, quia dicta renunciatio rescindebatur ex remedio, & dispositione juris communis.* Nè la *decisione 624. dello stesso Presidente* è contraria all'addotta, poichè in essa si esamina l'articolo ne' semplici termini, che il Mari-

(XIII)

to promessa far seguire la rinunzia della Moglie, senza però far menzione di lesione. E ciò è tanto vero, che nell'osservazione sulla detta decisione 524. del *Corpus de Luc.* nel num. 3. *vers. alius casus est in fin.*, leggonsi le seguenti parole, allor che parlasi di concorso di lesione: *Es tunc promissor non tenetur, quando renunciatio contineret magnam lesionem.* Buratt. *de off.* 64. n. 11. Lo stesso conferma Gio: Battista Odierna ad *Sard.* in *dec.* 234. nu. 11. dopo aver detto, che non viene escusato il Marito, quando ha promessa far seguire la Rinunzia della Moglie, perchè, *fecit totum posse: Sed hoc verum omnino supradicta non efficiunt (quoniam quis promiserit se facturum, & curaturum, & cum effectu, alias quod vulterenti de proprio)* quando quis contravenit ratione enormissime lesionis, que nunquam intelligitur conclusa. *Cephal. conf.* 115. num. 3. *& seqq. lib. 1. Joseph. Ludovic. in d. dec. Perus.* 27. uum. 8. & 12.

E se tali decisioni si sono emanate in simili cause, maggiormente debbono militare nella presente tra Diamante Calozio, e i Fratelli di Calozio, nella quale maggior ragione concorre, atteso li detti Fratelli niente di proprio han dato alla di loro Sorella, ma han cercato di profittare su di quello, che alla medesima si era acquistato in vigore delle mentovate disposizioni, e donazione, con costituirle la dote in ducati 250., quando dovea conseguire più di duc. 500. E perciò è stata enormissimamente lesa.

E di quà nasce, che siccome Diamante, o i Fratelli di Calozio non potevano far deteriore la condizione della dote, che *jure proprio* a Diamante si apparteneva per la donazione, e legati sudetti, così avendo lo Sposo

(XII):

Sposo di Diamante promessa l'indennità a' fratelli di Calozio per la rinuncia, che dovea fare Diamante sua futura Sposa, tal promessa, la quale va a ledere la condizion della dote, è anche nulla, come segue la di un principio nullo, a cui si appoggia, l. 16. ff. de pact. dotalibus, l. Attilicianus. C. l. 14. ff. cod. tit. E l' insegnarono Ant. Fab. in tit. 14. ad S. C. Vellejan. definit. 13. Cancer. var. resol. lib. 3. cap. 7. de pactis, de Francis dec. 205. C. Fontanel. de pactis nuptial. tom. 2. claus. 5. glos. 8. p. 12. n. 35.

Da tutto ciò dunque risultandone con chiarezza essere di niuno momento l' obbligo di Andrea Reppucci nei ridetti Capitoli Matrimoniali, con molta ragione spera, che abbia a rivocarsi dal S. C. il surriferito Decreto contro di lui dalla G. C. interposto, e nel tempo stesso confermarli il Decreto di Solvanti contro de' Fratelli di Calozio, essendo palese di quanta giustizia esso abbondi.

In Napoli a dì 8. Maggio 1761.

Tiberio di Francesco.

VAM
1516422